

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

11° Anno n. L 111

14 maggio 1968

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I

- Regolamento (CEE) n. 581/68 della Commissione, del 13 maggio 1968, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 582/68 della Commissione, del 13 maggio 1968, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto 2
- Regolamento (CEE) n. 583/68 della Commissione, del 13 maggio 1968, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 4
- Regolamento (CEE) n. 584/68 della Commissione, del 13 maggio 1968, che fissa i prezzi d'entrata di talune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1968/1969 6
- Regolamento (CEE) n. 585/68 della Commissione, del 13 maggio 1968, che fissa i prezzi di riferimento per le ciliegie 7

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 581/68 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1968

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano e di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento n. 246/67/CEE ⁽²⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi offerti e dei corsi odierni di cui la Commissione ha avuto

conoscenza, i prelievi attualmente in vigore devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1968.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 138 del 1° 7.1967, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 maggio 1968 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	u.c./tm
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	58,78
ex 10.01	Frumento duro	60,13
10.02	Segala	45,63
10.03	Orzo	41,50
10.04	Avena	34,41
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	41,08 ⁽¹⁾
10.05 B	Granturco altro	41,08
10.07 A	Grano saraceno	0
ex 10.07 B	Miglio	39,80
ex 10.07 B	Sorgo e durra	38,19
ex 10.07 B	Non nominati	0
11.01 A	Farine di frumento o di spelta	77,10
11.01 B	Farine di frumento segalato	77,10
ex 11.01 C	Farine di segala	74,34
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento duro	102,03
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento tenero	82,32

⁽¹⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 582/68 DELLA COMMISSIONE
del 13 maggio 1968

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal

regolamento n. 247/67/CEE ⁽²⁾ e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 138 del 1. 7. 1967, pag. 8.

cereali e di malto, prevista all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, è fissata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1968.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 maggio 1968 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

(u.c. / tm)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
ex 10.01	Frumento tenero e frumento sega ^a lato	0	0,45	0,45	0,45
ex 10.01	Frumento duro	0	0,25	0,25	0,25
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
ex 10.07 B	Miglio	0	0	0	0
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	0,65	0,65	1,65
ex 10.07 B	Non nominati	0	0	0	0

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9
ex 11.07 A I (a)	Malto non torrefatto, di frumento, presentato sotto forma di farina	0	0,080	0,080	0,080	0,080
ex 11.07 A I (b)	Malto non torrefatto, di frumento, altro	0	0,060	0,060	0,060	0,060
ex 11.07 A II (a)	Malto non torrefatto, d'orzo, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
ex 11.07 A II (b)	Malto non torrefatto, d'orzo, altro	0	0	0	0	0
ex 11.07 A III (a)	Malto non torrefatto, altro, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
ex 11.07 A III (b)	Malto non torrefatto, altro, non nominato	0	0	0	0	0
ex 11.07 B I	Malto torrefatto, di frumento	0	0,070	0,070	0,070	0,070
ex 11.07 B II	Malto torrefatto, d'orzo	0	0	0	0	0
ex 11.07 B III	Malto torrefatto, altro	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 583/68 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1968

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 570/68 ⁽²⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1968.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 108 del 9. 5. 1968, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 maggio 1968 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

<i>(u.c. / tm)</i>					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato :				
	— per le esportazioni verso :				
	— Brasile	0	0	0	0
	— Regno Unito	0	0	— 1,50	— 1,50
	— Svizzera, Austria, Liechtenstein, Cecoslovacchia	0	0	— 7,00	— 7,00
	— Portogallo, Repubblica araba unita	0	0	— 2,00	— 2,00
	— Algeria	0	0	— 3,00	— 3,00
	— Norvegia, Danimarca, Polonia, Marocco	0	0	— 4,00	— 4,00
	— gli altri paesi terzi	0	0	— 2,50	— 2,50
ex 10.01	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
ex 10.07 B	Miglio	0	0	0	0
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	0	+ 1,65	+ 1,50

REGOLAMENTO (CEE) N. 584/68 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1968

che fissa i prezzi d'entrata di talune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1968/1969

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento suddetto, i prezzi d'entrata delle farine di frumento, di spelta, di frumento segalato e di segala nonché delle semole e dei semolini di frumento devono essere fissati secondo le norme e per le qualità tipo determinate agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento n. 130/67/CEE ⁽²⁾; che dai calcoli effettuati in applicazione di tali norme risultano i prezzi indicati qui di seguito;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1968/1969, i prezzi d'entrata per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati come segue :

	<i>In unità di conto per 1.000 kg</i>
Farina di frumento o di spelta	159,95
Farina di frumento segalato	159,95
Farina di segala	149,55
Semole e semolini di grano tenero	172,75
Semole e semolini di grano duro	196,30

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1968.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2356/67.

REGOLAMENTO (CEE) N. 585/68 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1968

che fissa i prezzi di riferimento per le ciliegie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 1040/67/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23 nella redazione che risulta dal regolamento n. 65/65/CEE ⁽³⁾, prevede la fissazione di prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità; che il prezzo di riferimento è uguale alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro, maggiorata di un importo fissato sulla base degli oneri di commercializzazione che gravano sui prodotti di origine comunitaria, valutati al fine di rendere comparabili, nella stessa fase di commercializzazione, il prezzo di riferimento e i prezzi dei prodotti importati in provenienza dai paesi terzi;

considerando che i dati comunicati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento n. 99/65/CEE ⁽⁴⁾ per i prodotti della categoria I delle norme comuni di qualità appartenenti alle varietà di ciliegie Bigarreau brun, Bigarreau Napoléon (Capucien), Cuveliers, Early Rivers, Kernielse, Krakkers, Hâtive de Bâle, Hedelfinger-Riesenkirsche, Heidelberger, Jaboulay, Frühe Kassins, Große Prinzessin, Große schwarze Knorpel, Morette, Duroni, Choque, che sono tra le più importanti coltivate nella Comunità, permettono di determinare la media aritmetica dei prezzi alla produzione secondo i criteri previsti all'articolo

11, paragrafo 2, del regolamento n. 23 e all'articolo 1 del regolamento n. 99/65/CEE;

considerando che, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento n. 99/65/CEE, l'importo da aggiungere alla media aritmetica dei prezzi alla produzione è composto di un elemento uguale a 0,1 unità di conto per 100 kg netti e di un elemento corrispondente al 6 % della media aritmetica dei prezzi alla produzione, i corsi presi in considerazione per la fissazione dei prezzi di riferimento sono quelli accertati nel Belgio, in Germania, in Francia, in Italia e nel Lussemburgo;

considerando che occorre fissare prezzi di riferimento per mese onde tener conto delle variazioni stagionali dei prezzi delle ciliegie;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di riferimento per le ciliegie (voce 08.07 C della tariffa doganale comune) espressi in unità di conto per 100 kg netti sono fissati per i prodotti della categoria «I», prevista nelle norme comuni di qualità come segue:

maggio (dall'11 al 31)	36,5
giugno	35,7
luglio	39,—

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è applicabile fino al 30 aprile 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.

⁽²⁾ GU n. 314 del 23. 12. 1967, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. 86 del 20. 5. 1965, pag. 1458/65.

⁽⁴⁾ GU n. 124 dell'8. 7. 1965, pag. 2109/65.

PRIMA RELAZIONE GENERALE SULL'ATTIVITÀ DELLE COMUNITÀ NEL 1967

4325

Bruxelles/Lussemburgo — febbraio 1968

511 pagine (francese, tedesco, italiano, olandese ; inglese : in corso di stampa)

Prezzo di vendita : Lit. 1.870, FB 150,—.

La Commissione delle Comunità europee ha testé pubblicato la sua prima relazione generale.

Il documento, che riferisce le attività svolte dalle tre Comunità sino alla fine del 1967, copre periodi leggermente differenti (a partire da febbraio per la CECA, da marzo per l'Euratom e da aprile per la CEE), ciò al fine di assicurare la saldatura con le precedenti relazioni annuali, che vertevano su periodi non identici. D'ora in poi il periodo coperto dalla relazione generale unica coinciderà con l'anno civile e tratterà globalmente l'attività delle tre Comunità in un quadro unico ; nei singoli capitoli verranno esposti tutti gli aspetti dell'attività comunitaria, che riguardino la CEE, la CECA o l'Euratom.

Ad esempio il capitolo II (*Instaurazione e funzionamento del mercato comune*) tratta dell'unione doganale e della libera circolazione delle merci sia per i prodotti di competenza della CEE o della CECA che dell'Euratom ; e così la politica di concorrenza è vista in funzione dell'applicazione degli articoli 65 e 66 del trattato di Parigi ed 85 e 86 del trattato di Roma ; il capitolo concernente la politica energetica riunisce ad esempio le attività relative alle singole fonti di energia quali il carbone, gli idrocarburi e l'energia nucleare.

Un importante capitolo concernente la politica sociale puntualizza in un unico contesto le attività, parallele o convergenti, delle tre Comunità in tale settore.

A seguito della fusione degli esecutivi, talune parti delle precedenti relazioni generali, come ad esempio quelle concernenti la politica delle strutture industriali, la politica delle ricerche e tecnologica, sono discusse a parte in modo da sottolineare l'importanza che la nuova Commissione attribuisce per l'avvenire a tali problemi.

La relazione è costituita da un'introduzione (7 pagine) e da 8 capitoli :

Capitolo I : *l'entrata in vigore del trattato di fusione ;*

Capitolo II : *l'instaurazione ed il funzionamento del mercato comune* (unione doganale e libera circolazione delle merci, politica di concorrenza, politica fiscale, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, ravvicinamento delle legislazioni e creazione di un diritto europeo). L'interpenetrazione dei mercati e gli effetti del mercato comune sui consumatori costituiscono gli aspetti esaminati nella parte fiscale del capitolo ;

Capitolo III : *la politica economica generale* (analisi congiunturale per il 1967, politica congiunturale, obiettivi generali nel settore carbone ed acciaio, politica economica a medio termine, politica finanziaria, monetaria e di bilancio, Banca europea per gli investimenti) ;

Capitolo IV : *realizzazione dell'unione economica* (politica agricola comune, politica energetica, politica industriale, politica di investimento carbone e acciaio, politica dei trasporti, politica regionale, politica sociale, politica di ricerca e tecnologica) ;

Capitolo V : *ricerca e sviluppo nucleari* (compimento del secondo programma quinquennale, esecuzione del programma di ricerche e di investimenti, diffusione di cognizioni, ecc.) ;

Capitolo VI : *le relazioni esterne della Comunità* (le domande di adesione della Gran Bretagna e di altri paesi europei, l'associazione della Grecia e della Turchia, l'adesione dei SAMAs, gli accordi commerciali con la Comunità, le relazioni esterne e la politica commerciale della Comunità) ;

Capitolo VII : *le istituzioni e gli organi della Comunità* (il Parlamento, il Consiglio, la Corte di giustizia, il Comitato economico e sociale, il Comitato consultivo della CECA, il Comitato scientifico e tecnico dell'Euratom, il Comitato monetario, il Comitato per la politica congiunturale, il Comitato di politica economica a medio termine, il Comitato di politica finanziaria, il Comitato consultivo della ricerca nucleare. La parte concernente la Commissione tratta dei problemi amministrativi e di bilancio connessi all'entrata in vigore del trattato di fusione degli esecutivi ed altresì degli ex servizi comuni) ;

Capitolo VIII : *il diritto comunitario* (l'ordinamento giuridico comunitario e l'interpretazione delle norme fondamentali del diritto comunitario nei tre trattati).

Nell'introduzione la nuova Commissione enumera i compiti considerati prioritari e segnala gli obiettivi che si propone di perseguire dopo l'entrata in vigore del trattato di fusione. Sono in particolare precisati gli orientamenti che la Commissione intende proporre alla Comunità in taluni settori ai quali il concentramento di mezzi conseguente alla fusione permetterà d'imprimere nuovi impulsi.

La prima relazione generale descrive le attribuzioni dei membri della Commissione unica, e dà l'elenco dei gruppi di lavoro costituiti in seno alla stessa per il coordinamento interno e per la preparazione dei lavori.

